

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1622

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato MEROLA

Modifica del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di disciplina degli enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo

Presentata il 19 dicembre 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si prevede una riforma organica della disciplina in materia di enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo. Dal 1989 (anno di istituzione del dissesto finanziario) al 2012 (anno di introduzione della procedura di riequilibrio) le procedure attivate sono state, al 31 dicembre 2022, 1.243 (732 dissesti e 511 riequilibri). L’incidenza del ricorso a tali istituti rende necessario un bilancio sul loro funzionamento. La procedura del dissesto, risalente e oggetto di molteplici interventi di manutenzione, mostra evidenti criticità: il dualismo tra l’organo straordinario della liquidazione (di seguito OSL) e il decisore che resta in carica per gestire il bilancio riequilibrato, l’opacità dei confini tra l’OSL e l’amministrazione ordinaria (rispetto al tempo e alla ripartizione), l’aleatorietà della massa attiva, la rilevanza delle

partite passive trasferite al comune *in bonis*, che spesso lo fanno ripiombare nella criticità. Altre incongruenze derivano dal fatto che la procedura mutuata sulla disciplina del fallimento viene applicata a enti che non possono fallire, trascinando il percorso di risanamento in un periodo di durata eccessiva. L’esperienza della procedura di riequilibrio finanziario, introdotta nel 2012, si è rivelata fallimentare. Una quota rilevante è interrotta dal dissesto. Un’altra parte si perde in un’istruttoria senza fine, in contrasto con quella tempestività che è l’elemento più importante per affrontare una crisi. A fronte di questa situazione, la presente proposta di legge intende riunificare in una procedura di risanamento finanziario la criticità finanziaria con lo scopo di rafforzare l’apporto di assistenza tecnica con un approccio incisivo; distinguere il ruolo del controllo

esterno dall'azione di risanamento; ricondurre il percorso di risanamento all'interno del mandato elettorale; concentrare l'intero processo nella decisione annuale di bilancio e integrare la procedura di risanamento con un'azione di analisi preliminare, riproposta annualmente, tendente a prevenire la formazione delle situazioni di criticità. Un processo circolare, quindi, che fa perno sulle sezioni regionali della Corte dei conti e su un tavolo per il risanamento finanziario (TARF) articolato a livello regionale.

Più in dettaglio, la nuova procedura prevede che siano le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, entro il 30 settembre di ogni anno, a seguito dell'approvazione dei rendiconti dell'anno precedente, a indicare in un'apposita relazione gli enti locali del territorio che presentano criticità significative. Tale relazione tiene conto delle segnalazioni qualificate a cui sono obbligati determinati soggetti e del quadro di valutazione che correda il bilancio degli enti, consistente in un insieme di indicatori finalizzati ad individuare squilibri di carattere finanziario, economico e patrimoniale, elaborato dal TARF e periodicamente aggiornato. Sono previsti degli obblighi di segnalazione delle criticità da parte di soggetti che interagiscono con l'ente locale. L'organo di revisione dell'ente è tenuto a segnalare agli organi amministrativi e alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti l'esistenza di criticità che possano determinare squilibri nella gestione. Il tesoriere dell'ente locale è tenuto a segnalare, all'organo di revisione e alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, gli atti di pignoramento e la mancata restituzione delle anticipazioni di tesoreria o di fondi vincolati non ricostituiti. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), i fornitori di energia e di utenze telefoniche sono obbligati, pena la perdita del loro diritto di prelazione, ad avvisare l'ente locale che l'esposizione debitoria nei loro confronti ha superato determinati livelli. Si delinea un processo digitalizzato, per assicurare tracciatura e tempestività. La relazione della sezione regionale della Corte dei conti è redatta sulla

base di una lettura automatica dei documenti di bilancio approvati dagli enti locali, che affluiscono, attraverso un sistema informativo *open data*, a un'apposita sezione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di nuova istituzione, denominata Banca dati sull'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale degli enti locali (BDAP-EFEP). La relazione individua gli enti locali che presentano criticità ed è trasmessa ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e, contestualmente, sono deferiti al TARF gli enti locali dichiarati in stato di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo, ferma restando la possibilità per il comune di attivare la procedura. Altro aspetto fondamentale è l'integrazione con il ciclo di bilancio nazionale. La sezione delle autonomie della Corte dei conti, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta una relazione alle Camere in cui espone una sintesi qualitativa e quantitativa delle relazioni delle sezioni regionali. Entro la medesima data, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione, allegata al Documento di economia e finanza (DEF), contenente un quadro di sintesi della criticità finanziaria del comparto degli enti locali, in cui si dà conto dell'attività svolta dal TARF, con l'indicazione delle azioni del Governo. In questa relazione si potrà valutare il livello del finanziamento compatibile con la decisione di bilancio destinato a fronteggiare il fenomeno delle crisi finanziarie.

La procedura di risanamento finanziario, che presenta molti elementi comuni, si distingue, a seconda della gravità della situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente, in procedura per criticità finanziaria o per squilibrio eccessivo. Ha una durata di cinque anni, coerente quindi con il ciclo elettorale e termini perentori, per evitare le abnormi dilazioni registrate dalla prassi applicativa di questi anni. Si prevede la neutralizzazione dell'impatto delle manovre finanziarie sugli enti in risanamento, per evitare di compromettere il processo e si tiene conto dell'esigenza di assicurare mezzi sufficienti per l'adempimento delle funzioni fondamentali del-

l'ente locale. È prevista la verifica completa della situazione finanziaria dell'ente locale, che prevede un'analisi di contesto e la redazione di un vero e proprio piano industriale di risanamento. Sono assicurate opportune forme di coinvolgimento, nell'ambito di processi partecipativi, delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, al fine di contribuire alla creazione di un consenso in merito al percorso. La procedura di risanamento per superare la situazione di criticità finanziaria prevede l'individuazione, da parte del TARF, di un commissario esperto di contabilità pubblica, che per tutta la durata della procedura di risanamento finanziario, affianca l'assessore al bilancio dell'ente locale, al quale sono assegnate, con deliberazione della giunta, ove non siano già attribuite, le deleghe al bilancio, al patrimonio e alle società partecipate e che assume la denominazione di « assessore al risanamento ». Viene individuato un ente locale con caratteristiche omogenee a quello da risanare, per svolgere funzioni di tutoraggio nel corso della procedura, secondo il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra enti dello stesso livello.

Il consiglio dell'ente locale approva un progetto di piano di risanamento per criticità finanziaria (PRCF), della durata di cinque anni (escluso quello in corso). Il progetto di piano è esaminato dal TARF in contraddittorio con l'ente locale. In caso di disaccordo è previsto un confronto supplementare e, se il dissenso dovesse ancora persistere prevarrebbe la posizione del tavolo. Il progetto è sottoposto alla approvazione della sezione regionale della Corte dei conti (che poi lo controllerà nell'ambito della verifica dei bilanci). In caso di disaccordo sono previsti supplementi di istruttoria (entro termini certi) e l'eventuale passaggio, in caso di mancata composizione delle divergenze, alla procedura per squilibrio eccessivo. Si prevede un confronto periodico tra il TARF e l'ente locale, con valutazioni almeno trimestrali per verificare l'attuazione del PRCF. Il TARF elabora una relazione annuale, entro il 28 febbraio, sull'attuazione del piano, che la sezione regionale di controllo della Corte dei conti

valuta nell'ambito dell'esame del rendiconto di gestione dell'ente. La struttura del piano prevede la puntuale ricognizione, con la relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio, la ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio e delle passività potenziali. La revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio e la conciliazione dei debiti e dei crediti, da allegare al PRCF, con le società partecipate, alle quali è fatto divieto, per la durata della procedura di risanamento finanziario, di emettere fatture per interessi passivi nei confronti dell'ente locale. Il piano si configura come una sorta di piano industriale e le scelte rispetto ai tributi, al personale, alle spese correnti e di investimento è finalizzata al conseguimento del risanamento. Non, quindi, un mero blocco della spesa, che potrebbe avere effetti controproducenti ai fini di un risanamento strutturale.

La procedura per squilibrio eccessivo prevede, oltre al commissario, la individuazione di un gruppo di supporto. Inoltre, il commissario provvede anche alla rilevazione della massa passiva, all'acquisizione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento (anche mediante l'alienazione di beni patrimoniali) e alla liquidazione e al pagamento della massa passiva. I tempi sono più lunghi, ma sempre scadenziati in modo perentorio. È previsto un Fondo per lo sviluppo degli enti locali in procedura di risanamento per squilibrio eccessivo le cui risorse sono destinate esclusivamente a investimenti indicati nel Piano di risanamento per squilibrio eccessivo (PRSE). La finalità del Fondo è quella di attivare, contestualmente alla riorganizzazione finanziaria e amministrativa, le potenzialità dei territori e delle comunità locali, per garantire uno sviluppo stabile e duraturo, in grado di prevenire successive situazioni di criticità. Le azioni conseguenti rappresentano il terzo stadio della procedura di risanamento finanziario. Si tratta di uno stadio straordinario, per affrontare le situazioni di maggiore criticità, che si attiva

nel caso di impossibilità per l'ente di redigere il piano di risanamento e di approvare i bilanci o in caso di fallimento del percorso previsto dalle procedure di risanamento per criticità finanziaria e per squilibrio eccessivo, precedentemente attivate in modo sequenziale. In questo caso il TARF predispone una relazione per i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze. I consigli comunali e provinciali interessati dalla procedura sono sciolti e, con il decreto di scioglimento, è nominata una commissione straordinaria per il risanamento finanziario, composta da tre membri esperti in contabilità pubblica.

Passando all'esame più approfondito dei singoli articoli, il progetto di riforma modifica il titolo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), rubricato «Enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo» e si articola in sei capi.

Il capo I si compone di dodici articoli concernenti l'ambito di applicazione, le definizioni e gli strumenti di monitoraggio.

L'articolo 242 indica le finalità, che consistono nella individuazione, prevenzione e risoluzione delle situazioni di criticità finanziaria e squilibrio eccessivo, e l'ambito di applicazione, rappresentato dalle città metropolitane, dalle province e dai comuni. L'ambito di applicazione si estende anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

L'articolo 243 specifica le sei definizioni utilizzate nel testo legislativo: enti locali (città metropolitane, province e comuni); equilibrio finanziario economico e patrimoniale, inteso come assenza di disavanzo che comporta, in fase di previsione e di rendiconto, un saldo netto da finanziare, costituito dalle entrate finali meno le spese finali, non negativo, incrementato dell'avanzo di amministrazione, ove esistente; criticità finanziaria, identificata con la presenza di un disavanzo non ripianabile con le normali procedure previste dal testo unico; squilibrio eccessivo, inteso come l'impossibilità di soddisfare le obbligazioni, met-

tendo a rischio lo svolgimento delle funzioni fondamentali; il TARF, tavolo nazionale per il risanamento finanziario degli enti locali; l'organo di revisione, che è l'organo di revisione economico-finanziaria previsto dall'articolo 234 del TUEL.

L'articolo 244 definisce il quadro di valutazione, che è costituito da un insieme di indicatori, finalizzati a individuare squilibri di carattere finanziario, economico e patrimoniale ed è predisposto tenendo conto delle caratteristiche dimensionali degli enti locali. Si prefigura cioè una diversificazione per gli enti di piccole dimensioni, da trattare con adempimenti semplificati. Gli indicatori posti alla base del quadro di valutazione si distinguono tra quelli utilizzati per misurare squilibri finanziari (rigidità della gestione corrente, l'adeguatezza dei fondi rischi a garanzia dei crediti inesigibili e dei contenziosi, l'esistenza di debiti fuori bilancio, il disordine nella gestione del patrimonio edilizio e del catasto, le carenze organizzative, la scarsa riscossione dei tributi, il ritardo nei pagamenti, la difficoltà di gestire il ciclo passivo della spesa, il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, l'elevato livello del contenzioso, il mancato rispetto dei tempi del ciclo di bilancio, la difficoltà di impostare una coerente programmazione di bilancio o l'applicazione del regime di salvaguardia) e squilibri economici (elevato tasso di disoccupazione, fenomeni di deindustrializzazione, spopolamento dei territori, dissesto idrogeologico, presenza di fenomeni di criminalità organizzata, difficoltà nella gestione dell'ordine pubblico e della convivenza). Per apprezzare questo ultimo gruppo è utilizzato anche l'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). Gli indicatori sono utilizzati anche per misurare le possibili criticità delle società partecipate e degli enti e organismi strumentali dell'ente territoriale, secondo un approccio che tende a considerare il consolidato. Per facilitare la valutazione annuale gli indicatori sono corredati delle soglie di riferimento per l'individuazione degli enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo, nonché delle soglie utili a promuovere buone pratiche per la sana ge-

stione degli enti locali (le soglie sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della riforma, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-città e autonomie locali). Inoltre, per rendere più efficace il monitoraggio, gli indicatori sono utilizzati per la realizzazione, nell'ambito del quadro di valutazione, di un modello predittivo della criticità finanziaria, al fine di approntare con tempestività le azioni necessarie a garantire la stabilità finanziaria degli enti interessati. Il quadro di valutazione è elaborato dal TARF, entro centottanta giorni dalla sua istituzione, e sottoposto a revisione con cadenza almeno triennale, anche al fine di tenere conto dell'evoluzione delle fonti normative che possono incidere sugli equilibri finanziari, economici e patrimoniali, nonché delle criticità evidenziate nei rapporti sulla finanza regionale e locale e degli elementi emersi nelle linee guida sui controlli adottate dalla sezione autonomie della Corte dei conti. Per garantire la massima trasparenza il TARF rende pubbliche le modifiche alla composizione del quadro di valutazione e alle relative soglie, nonché alla metodologia su cui esso è basato. Il quadro di valutazione correda il bilancio di previsione e il rendiconto, per il periodo di riferimento di ciascun documento contabile. Per questo è rilevante la messa a punto di un adeguato modello previsionale, necessario per stimare l'andamento del triennio oggetto del bilancio di previsione approvato, relativo all'anno in corso (t) e al successivo biennio (t+1, t+2), da raffrontare con le risultanze del rendiconto dell'anno precedente (t-1). Per l'anno in corso, al 30 settembre (termine indicato nell'articolo 248 per il monitoraggio annuale), è disponibile, in condizioni normali, la salvaguardia degli equilibri (che, in base all'articolo 193 del TUEL, è effettuata entro il 31 luglio). Ferma restando la possibilità di utilizzare, in caso di ritardo nell'approvazione dei documenti di bilancio, gli ultimi documenti approvati, eventualmente integrati dai dati di preconsuntivo, appare evidente come il rispetto dei tempi di approvazione rappresenti un prerequisito im-

portante per il funzionamento del processo. Anche per questo si prevede che i dati siano desunti dalla BDAP e integrati, per una lettura aggiornata, con quelli del SIOPE+ (su incassi e pagamenti). Per favorire un processo *bottom-up*, funzionale al perfezionamento dinamico del sistema, si prevede che l'ente locale che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indicatori elaborati, possa specificarne le ragioni nella relazione di accompagnamento al bilancio di previsione e al rendiconto di gestione indicando, nel documento, gli ulteriori indicatori idonei a far ragionevolmente presumere gli squilibri.

Gli articoli 245, 246 e 247 dispongono obblighi di segnalazione a particolari soggetti che interagiscono con gli enti locali, al fine di intercettare tempestivamente potenziali fattori di criticità.

L'articolo 245 è rivolto all'organo di controllo interno, che deve valutare periodicamente il rispetto dell'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale dell'ente locale e il prevedibile andamento della gestione, segnalando immediatamente agli organi amministrativi l'esistenza di criticità che possano determinare il sopraggiungere di squilibri nella gestione affinché siano assunti gli opportuni provvedimenti. A fronte di queste segnalazioni (inviate anche alla sezione regionale della Corte dei conti), l'ente locale è tenuto ad attivare, entro trenta giorni, le misure necessarie per il superamento delle criticità indicate. Su questa attuazione si pronuncia la Corte dei conti che delibera il superamento delle criticità ovvero, in caso contrario, deferisce l'ente al TARF. L'attivazione di questa procedura produce l'esonero dalla responsabilità di cui all'articolo 266 e non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico dei revisori.

L'articolo 246 introduce obblighi di segnalazione da parte dei creditori qualificati dell'ente locale.

L'articolo 247 prevede obblighi di segnalazione per il tesoriere dell'ente che è tenuto a comunicare tempestivamente all'organo di revisione e alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti gli atti di pignoramento che gli sono stati

notificati, nonché l'ammontare delle anticipazioni di tesoreria non restituite entro centottanta giorni dalla loro attivazione e in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario di riferimento, oltre ai fondi vincolati non ricostituiti.

L'articolo 248 disciplina il monitoraggio *ex ante* effettuato dalle sezioni regionali della Corte dei conti.

L'articolo 248-*bis* contempla il caso in cui, nell'ambito del controllo dei documenti di bilancio, le competenti sezioni regionali, ove accertino significativi squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli equilibri di bilancio, deferiscono l'ente locale. In questo caso, con propria deliberazione, deferirà l'ente al TARF, specificando se la procedura richiesta è finalizzata al superamento della criticità finanziaria o dello squilibrio eccessivo.

L'articolo 248-*ter* contempla il caso in cui sia l'ente a chiedere l'attivazione, con deliberazione consiliare, della procedura per il risanamento finanziario. In questo caso la competente sezione regionale stabilirà se la procedura richiesta è finalizzata al superamento della criticità finanziaria o dello squilibrio eccessivo.

L'articolo 248-*quater* definisce la sintesi del monitoraggio.

L'articolo 249 risponde alla necessità di garantire al processo di monitoraggio tempestività e trasparenza.

L'articolo 250 disciplina l'istituzione, la composizione e l'attività del TARF, istituito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito della Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno. Il TARF è composto da soggetti particolarmente qualificati nelle materie economiche, finanziarie, statistiche e di contabilità pubblica, indicati dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale, dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dall'ANCI, dal-

l'UPI e dalle città metropolitane. Il TARF indica le eventuali articolazioni regionali dell'organismo necessarie per seguire i casi di criticità finanziaria nelle regioni dove si registra una elevata concentrazione del fenomeno. Tali articolazioni sono composte da rappresentanti del Ministero dell'interno, prefetture-uffici territoriali del Governo, e del Ministero dell'economia e delle finanze – ragionerie territoriali dello Stato, dell'ANCI e dell'UPI. Il TARF svolge le attività di supporto, valutazione, approvazione e monitoraggio dei piani, elabora il quadro di valutazione e favorisce le attività di studio e le analisi finalizzate a predisporre buone pratiche per evitare situazioni di difficoltà finanziaria, ovvero per il loro superamento. A un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è demandata, entro sessanta giorni, la definizione del numero dei componenti (per i quali non è previsto alcun compenso), delle funzioni, e delle modalità di organizzazione e di funzionamento del TARF. Il TARF si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del TUEL.

Il capo II raggruppa le norme comuni della procedura di risanamento finanziario e si compone di tre articoli.

L'articolo 251 indica la finalità della procedura unitaria di risanamento finanziario che è quella di ricondurre alla normalità un ente locale colpito o in procinto di essere colpito da gravi difficoltà finanziarie. La procedura si distingue in due rami: criticità finanziaria e squilibrio eccessivo. Nel corso della procedura di risanamento finanziario, all'ente locale è garantita la neutralizzazione dell'impatto delle manovre finanziarie sul proprio comparto, per evitare di compromettere il percorso di risanamento. La procedura di risanamento finanziario tiene conto dell'esigenza di as-

sicurare mezzi sufficienti per l'adempimento delle funzioni fondamentali dell'ente locale, per evitare di penalizzare eccessivamente la comunità rappresentata. Nel corso della procedura si procede a una verifica completa della situazione finanziaria dell'ente locale, anche allo scopo di analizzare le cause che hanno condotto alla formazione di livelli eccessivi di debito e di riscontrare ogni possibile irregolarità. Sono assicurate opportune forme di coinvolgimento, nell'ambito di processi partecipativi, delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, al fine di contribuire alla creazione di un consenso in merito ai relativi contenuti. Alla documentazione relativa alla procedura di risanamento finanziario è data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione in un'apposita sezione del sito *internet* istituzionale dell'ente locale, direttamente accessibile dalla *home page*.

L'articolo 251-*bis* reca una serie di disposizioni sull'approvazione dei bilanci. L'attivazione della procedura non sospende la predisposizione e l'approvazione dei documenti di bilancio, cui sono applicati i termini ordinari. Si supera pertanto la frattura attualmente introdotta dal dissesto, che separa la gestione pregressa da quella corrente. Si prevede inoltre il raccordo tra i bilanci e i piani di risanamento (per criticità finanziaria, PRCF, e per squilibrio eccessivo, PRSE), attraverso uno specifico allegato. A partire dal bilancio di previsione triennale successivo all'anno in cui è stata attivata la procedura di risanamento finanziario, è definito il percorso di realizzazione dell'equilibrio, con particolare riferimento all'attivazione di entrate proprie (con la riorganizzazione dei servizi relativi all'acquisizione delle entrate e attivando ogni altro cespite) e alla riduzione delle spese correnti. Per il consolidamento finanziario della gestione sono adeguati alla media unica nazionale e a quella della fascia demografica di appartenenza, i contributi statali per i quali le risorse di parte corrente sono disponibili in misura inferiore. Per la riduzione delle spese correnti, l'ente locale riorganizza con criteri di efficienza i propri servizi, rivedendo le dotazioni finan-

ziarie e le previsioni di spesa. Per le spese connesse all'esercizio di funzioni fondamentali e di servizi pubblici indispensabili procede a un'accurata ricognizione dei fabbisogni. Emanando i provvedimenti necessari per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti nonché delle aziende speciali, nel rispetto della normativa specifica vigente in materia. L'ente ridetermina, altresì, la dotazione organica in base alle disponibilità di bilancio, tenendo conto della fascia demografica di appartenenza e delle figure necessarie per l'attuazione della procedura di risanamento finanziario. Gli interventi da attivare sono individuati nell'ambito della procedura di risanamento finanziario. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono porre a proprio carico gli oneri per la copertura di posti negli enti locali sottoposti a procedura di risanamento finanziario in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma.

L'articolo 252 fissa il termine di avvio della procedura di risanamento finanziario, entro dieci giorni dal deposito della deliberazione della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La durata complessiva della procedura di risanamento finanziario è di cinque anni, calcolati a partire da quello successivo all'avvio. Il termine può essere aumentato di ulteriori due anni nel caso in cui la procedura di risanamento passi dallo stadio della criticità finanziaria a quello dello squilibrio eccessivo. Come si vede, rispetto alla legislazione vigente, la riforma si propone di ricondurre, per quanto possibile, il percorso di risanamento nell'ambito della consiliatura. Il pieno conseguimento di questo obiettivo dipende, oltre che dalla complessità della situazione, dal momento di attivazione della procedura, che può essere più o meno correlato con l'avvio del mandato. Nell'ipotesi più lineare (attivazione della procedura all'avvio del mandato) il percorso si chiude nel primo anno del successivo (sei anni). Nell'ipotesi di avvio

della procedura a metà mandato si giungerebbe alla metà del successivo. Nel caso più critico, di passaggio da una procedura all'altra, l'orizzonte temporale sarebbe di otto anni. Anche in questo caso, se avviata a metà consiliatura, il processo si chiuderebbe entro la fine del secondo mandato. Si può quindi affermare che, con la riforma, si riconduce la procedura di risanamento finanziario nell'orizzonte del ciclo elettorale che, fisiologicamente, giudice il corpo elettorale, si articola su due mandati.

Il capo III disciplina la procedura di risanamento per criticità finanziaria e si compone di quattro articoli.

L'articolo 253 definisce l'articolazione della procedura di risanamento per criticità finanziaria in due fasi: quella di attivazione, di durata compresa tra centotanta e duecentotrenta giorni, e quella di attuazione e monitoraggio, fino al completamento del quinquennio successivo all'anno di attivazione della procedura.

L'articolo 254 definisce l'articolazione della fase di attivazione. Si prevede entro trenta giorni dall'avvio della procedura: la convocazione dell'ente locale; la nomina di un commissario esperto di contabilità pubblica che, per tutta la durata della procedura (con onere a carico dell'ente), affianca l'assessore al bilancio dell'ente locale, al quale sono assegnate, con deliberazione della giunta, ove non gli siano già attribuite, le deleghe al bilancio, al patrimonio e alle società partecipate e che assume la denominazione di « assessore al risanamento »; l'individuazione, in accordo con l'ente locale sottoposto alla procedura, di un ente con caratteristiche omogenee al quale sono affidate funzioni di tutoraggio, secondo il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello (l'ente tutor partecipa alle fasi di progettazione e di approvazione del piano). Nei successivi novanta giorni si prevede: la deliberazione da parte del consiglio dell'ente locale di un progetto di piano di risanamento per criticità finanziaria della durata di cinque anni, escluso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione; l'approvazione, da parte del consiglio dell'ente locale, ove non sia stato ancora validamente

deliberato, del bilancio triennale di previsione che comprende l'esercizio nel quale è stata richiesta l'attivazione della procedura di risanamento finanziario (e, se scaduti i termini, del rendiconto dell'esercizio precedente). Nei successivi trenta giorni si prevede l'esame del progetto del piano di risanamento per criticità finanziaria, da parte del TARF, in contraddittorio con l'ente locale. In caso di accordo, il piano, con l'indicazione all'ente locale delle relative raccomandazioni e prescrizioni ad esso allegate, è approvato. Questa è la situazione fisiologica, che si dovrebbe verificare nella maggioranza dei casi, e che si completerebbe in centocinquanta giorni. In caso di disaccordo tra l'ente e il TARF si attiva, nei venti giorni successivi, un confronto supplementare, alla conclusione del quale il TARF, se consegue l'accordo con l'ente locale, approva il piano di risanamento per criticità finanziaria con le ulteriori integrazioni e con l'indicazione all'ente locale delle relative raccomandazioni e prescrizioni ad esso allegate. In caso di persistenza del disaccordo prevale la posizione del TARF. L'ente locale può, con propria deliberazione, entro il termine perentorio di quindici giorni, ribadire la propria posizione, che è valutata dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. A questo punto, entro i successivi trenta giorni, la sezione regionale della Corte esamina il piano approvato dal TARF che, se a sua volta approvato, chiude la fase di attivazione in centottanta giorni (o duecento in caso di dissenso tra il TARF e l'ente locale). La fase fisiologica dovrebbe essere, nello schema della riforma, la regola perché il tavolo non si limita, come avviene nell'istruttoria sui piani di riequilibrio per la commissione del Ministero dell'interno, a valutare la conformità del piano a uno schema astratto formulato dalla magistratura contabile, ma ha affiancato l'ente in crisi e ha definito con lo stesso (con prevalenza in caso di dissenso) un piano industriale di risanamento. Il contrasto tra il TARF e la sezione regionale della Corte dei conti appare in questa configurazione, assai improbabile. In caso di diniego, il TARF esamina e riapprova il

piano di risanamento per criticità finanziaria, entro i quindici giorni successivi, inserendo le modificazioni e le integrazioni formulate dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Questo passaggio ulteriore dovrebbe assorbire quelli che si immaginano essere i pochi dinieghi. Infatti, le indicazioni della sezione regionale dovrebbero, in linea di massima, essere facilmente inseribili nel quadro del piano e il TARF non dovrebbe avere problemi nella sua approvazione. Solo nel caso limite di non accoglimento da parte del TARF delle modificazioni e integrazioni formulate dalla Corte dei conti, espresse con decisione motivata entro i quindici giorni successivi, il piano si intende respinto e si attiva la procedura per squilibrio eccessivo.

L'articolo 255 disciplina la fase di attuazione e monitoraggio della procedura di risanamento per criticità finanziaria. Si prevedono: valutazioni almeno trimestrali con l'ente locale per verificare l'attuazione del piano di risanamento per criticità finanziaria presso il TARF; una relazione annuale del TARF, entro il 28 febbraio di ogni anno, sull'attuazione del piano di risanamento per criticità finanziaria; la valutazione annuale della relazione da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che si svolge nell'ambito dell'esame del rendiconto dell'ente locale; una deliberazione finale della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti sul conseguimento del risanamento finanziario. La relazione del TARF, trasmessa al consiglio dell'ente locale e alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, contiene la valutazione sull'attuazione del piano di risanamento per criticità finanziaria e degli effetti delle raccomandazioni e prescrizioni indirizzate all'ente locale nell'anno precedente, nonché le eventuali correzioni e integrazioni da apportare nell'anno successivo per un aggiornamento dinamico del piano. La Corte può chiedere al TARF puntuali modificazioni e integrazioni, che sono inserite, dandone evidenza specifica, nell'aggiornamento dinamico del piano di risanamento per criticità finanziaria. L'ac-

certamento, nel corso della valutazione da parte della Corte, di un grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi del piano di risanamento per criticità finanziaria, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente locale al termine del periodo di durata del piano stesso, determina l'attivazione della procedura di risanamento per squilibrio eccessivo. Questa decisione è impugnabile presso le sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti.

L'articolo 256 definisce la struttura del piano di risanamento per criticità finanziaria e gli adempimenti dell'ente finalizzati alla sua riuscita. L'articolo stabilisce una struttura minima del piano che deve indicare: le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 148-bis, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi di equilibrio del bilancio accertati dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio; l'individuazione, con le relative quantificazioni e previsione dell'anno di effettivo realizzo, delle misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di cinque anni, a partire da quello successivo alla data di accettazione del piano di risanamento per criticità finanziaria. L'ente locale è tenuto a effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio convenuto con i creditori. Si mantiene la previsione di norme già in vigore che consentono una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità comprese nel piano di risanamento per criticità

finanziaria dello stesso ente (lo stesso meccanismo è previsto per gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria). Al comma 7 sono state inserite in modo sistematico nel TUEL le misure introdotte dal comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022) per alcune tipologie di enti locali in difficoltà finanziaria. Si prevede, per tutto il periodo di durata del piano di risanamento per criticità finanziaria, sulla base delle prescrizioni del TARF, la possibilità di: istituire con apposite delibere del consiglio comunale, un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto, oltre a un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero; valorizzare le entrate, attraverso la ricognizione del patrimonio, l'incremento dei canoni di concessione e di locazione e ulteriori utilizzi produttivi da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di enti ed istituti pubblici e privati; incrementare la riscossione delle entrate, attraverso l'attribuzione a terzi del recupero coattivo e la previsione di modalità di rateizzazione dei tributi dovuti; effettuare riduzioni strutturali degli impegni di spesa di parte corrente della missione 1 « Servizi istituzionali, generali e di gestione », ad esclusione dei programmi 04, 05 e 06, rispetto a quelli risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, da concordare con il TARF; dare completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie; riorganizzare e snellire la struttura amministrativa; riordinare gli uffici e gli organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni; rafforzare la gestione unitaria dei servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici comuni; contenere la spesa per il personale in servizio, ivi comprese le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, fermo restando il potenziamento degli uffici per la formazione del bilancio e la gestione del ciclo passivo, per l'accertamento e la riscossione dei tributi e per la gestione degli investimenti; incre-

mentare la qualità, la quantità e la diffusione in tutto il territorio comunale dei servizi erogati alla cittadinanza (di cui dare conto nella relazione annuale del TARF); razionalizzare l'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione della spesa per locazioni passive; incrementare gli investimenti anche attraverso l'utilizzo dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali ed europei, garantendo un incremento dei pagamenti per investimenti nel periodo di durata del piano, rispetto alla media del triennio precedente al suo avvio, almeno pari alle risorse assegnate a valere sui richiamati fondi, incrementate del 5 per cento e, per il periodo successivo, ad assicurare pagamenti per investimenti almeno pari alla media del triennio precedente, al netto dei pagamenti a valere sul PNRR e sul Fondo complementare; realizzare ulteriori interventi di riduzione del disavanzo, di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuati in accordo con il TARF. Il TARF effettua dei controlli sui servizi a domanda individuale, sul servizio di acquedotto e sul servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati. L'ente è tenuto a effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti e una verifica della consistenza e dell'integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione. È tenuto altresì a una ricognizione dei fabbisogni connessi allo svolgimento delle funzioni fondamentali e dei servizi essenziali. Può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, nonché all'assunzione di mutui necessari alla copertura di spese di investimento relative a

progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di risanamento per criticità finanziaria.

Il piano si articola in tre parti: analisi dei fattori e delle cause della criticità finanziaria, misure di risanamento e prospetti riepilogativi (questi ultimi definiti in modo uniforme dal TARF per tutti gli enti locali).

Il capo IV disciplina la procedura di risanamento per squilibrio eccessivo e si compone di otto articoli.

L'articolo 257 definisce l'articolazione della procedura di risanamento per squilibrio eccessivo individuando, anche in questa fattispecie, due fasi: la fase di attivazione, di durata compresa tra duecentosettanta e trecentosessanta giorni, e la fase di attuazione e monitoraggio, fino al completamento del quinquennio successivo all'anno di attivazione della procedura. Rispetto alla procedura per criticità finanziaria si evince un tempo più lungo per la fase di attivazione della procedura, che è recuperato nella fase di attuazione, che si prevede sia completata nell'ambito del quinquennio successivo all'anno di attivazione.

L'articolo 258 disciplina la fase di attivazione della procedura, prevedendo, entro trenta giorni dall'avvio della procedura di risanamento finanziario: la convocazione dell'ente locale da parte del TARF; la nomina, da parte del TARF, di un commissario esperto di contabilità pubblica; l'individuazione, in accordo con l'ente locale sottoposto alla procedura, di un ente locale con caratteristiche omogenee, per svolgere funzioni di tutoraggio, secondo il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello; la nomina di un adeguato gruppo di supporto per fornire aiuto all'ente locale nell'attuazione del piano di risanamento per squilibrio eccessivo, composto da personale specializzato, anche dell'ente tutor, i cui oneri sono posti a carico dell'ente locale (il gruppo di supporto affianca l'assessore al bilancio dell'ente locale al quale sono assegnate, con deliberazione della giunta, ove non gli siano già attribuite, le deleghe al bilancio, al patri-

monio e alle società partecipate e che assume la denominazione di « assessore al risanamento »). Nei successivi centottanta giorni l'ente locale: delibera un progetto di piano di risanamento per squilibrio eccessivo della durata di cinque anni, oltre a quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione; approva, ove non sia stato ancora validamente deliberato, il bilancio triennale di previsione che comprende l'esercizio nel quale è stata richiesta l'attivazione della procedura di risanamento finanziario (e, ove siano scaduti i termini di legge, il rendiconto dell'esercizio precedente). Nello stesso periodo il commissario predispone il piano di rilevazione delle passività. Nei successivi trenta giorni si sviluppa l'esame del progetto di piano di risanamento per squilibrio eccessivo e del piano di rilevazione delle passività da parte del TARF, in contraddittorio con l'ente locale e, in caso di accordo, i citati piani, con l'indicazione all'ente locale delle relative raccomandazioni e prescrizioni a essi allegati, si intendono approvati. Il piano delle passività è integrato con l'indicazione delle risorse necessarie per i pagamenti da effettuare e da un cronoprogramma per definirne la scansione temporale. Nella situazione fisiologica il processo di predisposizione del progetto di risanamento si compie in duecentoquaranta giorni. In caso di disaccordo tra l'ente e il TARF è previsto un periodo di trenta giorni per un confronto supplementare alla conclusione del quale il TARF, se consegue l'accordo con l'ente locale, approva il piano di risanamento per squilibrio eccessivo e il piano di rilevazione delle passività, con le ulteriori integrazioni e con l'indicazione all'ente locale delle relative raccomandazioni e prescrizioni. In caso di persistenza del disaccordo prevale la posizione del TARF. A questo punto si passa, nei successivi trenta giorni, all'esame, da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, del piano di risanamento per squilibrio eccessivo e del piano di rilevazione delle passività approvati dal TARF. In caso di approvazione si passa alla fase di attuazione e monitoraggio, in un tempo complessivo di duecentosettanta giorni dal-

l'avvio della procedura. In caso di diniego il TARF, nei successivi trenta giorni, esamina e approva il piano di risanamento per squilibrio eccessivo e il piano di rilevazione delle passività, inserendo le modificazioni e integrazioni formulate dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Anche in questo caso le situazioni più controverse, non risolte dall'articolato processo delineato, dovrebbero trovare positiva soluzione, con l'accoglimento da parte del TARF, delle integrazioni richieste dall'organo di controllo. In caso di persistenza del disaccordo, cioè del non accoglimento, in tutto o in parte, da parte del TARF, delle modificazioni e integrazioni formulate dalla Corte, nei successivi trenta giorni questa è chiamata ad un nuovo pronunciamento. In caso di approvazione si passa alla fase di attuazione e monitoraggio. In caso di diniego prevale la posizione dell'organo di controllo e il TARF si conforma alle modificazioni e integrazioni indicate. Questa seconda deliberazione della Corte può essere impugnata presso le sezioni riunite in speciale composizione, che decide entro trenta giorni.

L'articolo 259 disciplina la fase di attuazione e monitoraggio della procedura di risanamento per squilibrio eccessivo. Si prevedono: valutazioni almeno trimestrali con l'ente locale per verificare l'attuazione del piano di risanamento per squilibrio eccessivo presso il TARF; una relazione annuale del TARF, entro il 28 febbraio di ogni anno, sull'attuazione del piano di risanamento per squilibrio eccessivo; la valutazione della relazione da parte della competente sezione di controllo della Corte dei conti, nell'ambito dell'esame del rendiconto di gestione dell'ente locale; una deliberazione finale della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti sul conseguimento del risanamento finanziario; il pagamento, da parte del commissario, sulla base del relativo cronoprogramma, delle somme indicate nel piano di rilevazione delle passività approvato; il rendiconto del pagamento delle passività, entro trenta giorni dal completamento dei pagamenti effettuati sulla base del cronoprogramma. Il rendiconto del pagamento delle passività è

sottoposto, entro cinque giorni, all'approvazione della giunta e, entro i successivi trenta giorni, all'approvazione del consiglio dell'ente locale. Il rendiconto della gestione è allegato al rendiconto dell'ente locale. La relazione del TARF contiene la valutazione sull'attuazione del piano di risanamento per squilibrio eccessivo e degli effetti delle raccomandazioni e prescrizioni indirizzate all'ente locale nell'anno precedente, nonché le eventuali correzioni e integrazioni da apportare nell'anno successivo per un aggiornamento dinamico del piano. La relazione è trasmessa al consiglio dell'ente locale e alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La sezione regionale della Corte, che valuta la relazione nell'ambito del controllo esercitato sui bilanci dell'ente, può richiedere al TARF puntuali modificazioni e integrazioni, che sono inserite, dandone evidenza specifica, nell'aggiornamento dinamico del piano di risanamento per squilibrio eccessivo. L'accertamento, nel corso dell'attuazione del piano, di un grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi del piano di risanamento per squilibrio eccessivo, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente locale al termine del periodo di durata del piano stesso, rilevato dalla sezione regionale della Corte dei conti con propria deliberazione, determina le azioni conseguenti previste dall'articolo 261. La decisione è impugnabile di fronte alle sezioni riunite in speciale composizione, con le consuete modalità. In caso di insufficienza delle risorse, non diversamente rimediabile, tale da compromettere il risanamento finanziario dell'ente locale, il TARF può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale delle passività da liquidare, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 260, relativo alla struttura del piano di risanamento per squilibrio eccessivo, richiama le disposizioni dell'articolo 256, che disciplina la struttura del piano per criticità finanziaria. A queste si aggiunge la rappresentazione nel piano della dimostrazione, sotto il profilo quantitativo e temporale, dell'assorbimento delle passi-

vità pregresse, la cui ricognizione è effettuata dal commissario. Inoltre, il piano di risanamento per squilibrio eccessivo indica, in un'apposita sezione, le azioni di investimento predisposte attraverso il Fondo per lo sviluppo degli enti locali in procedura di risanamento per squilibrio eccessivo, di cui all'articolo 268, comprese le forme di coinvolgimento della comunità locale e il connesso monitoraggio finanziario, fisico e procedurale.

L'articolo 261 disciplina le azioni conseguenti alla impossibilità di completare la procedura di risanamento finanziario. Il TARF predispone una relazione per i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, in cui sono riportate le ragioni del mancato risanamento. La relazione è allegata al decreto del Presidente della Repubblica con cui si dispone lo scioglimento dei consigli degli enti oggetto del mancato risanamento. Si prevede in questi casi la nomina di una commissione straordinaria per il risanamento finanziario, composta da tre membri esperti in contabilità pubblica che si avvale, per l'attuazione del risanamento finanziario dell'ente locale, del supporto del TARF, il quale, a sua volta, nomina un adeguato gruppo composto da personale specializzato per fornire supporto all'ente locale nell'attuazione del risanamento. La commissione, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e di valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale, si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'ANCI, dell'UPI, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi, prorogabile fino a un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di realizzare un completo risanamento finanziario dell'ente locale. Le elezioni degli organi sciolti si svolgono in occasione del turno annuale ordinario. La commissione, a conclusione dei suoi lavori, trasmette ai nuovi organi

dell'ente locale un documento di sintesi delle azioni di risanamento finanziario attuate, nonché le indicazioni e le raccomandazioni utili per favorire la stabilità finanziaria; i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, di concerto tra loro, assumono tempestivamente le eventuali ulteriori iniziative legislative, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. L'impossibilità di completare l'azione di risanamento comporta la segnalazione dei fatti all'autorità giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato e il ricostituirsi di un disavanzo di amministrazione o la formazione di debiti fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi comportano la segnalazione dei fatti all'autorità giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato e l'invio degli atti alla Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilità sui fatti di gestione che hanno determinato nuovi squilibri. Si tratta evidentemente di una norma di chiusura del processo di risanamento auspicabilmente non necessaria nella prassi applicativa. La sua funzione è peraltro importante perché, rispetto alla vigente normativa, indica chiaramente la necessità di non lasciare varchi alla attuazione del risanamento. La soluzione è demandata, nei casi più gravi, all'attivazione dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 120 della Costituzione. In questo modo si potrà porre termine a situazioni di squilibrio finanziario permanente, che penalizzano le comunità amministrate e producono oneri ingenti per la finanza pubblica.

L'articolo 262 disciplina le attribuzioni del commissario, cui sono demandate: la rilevazione della massa passiva; l'acquisizione e la gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento finanziario anche mediante l'alienazione dei beni patrimoniali; la liquidazione e il pagamento della massa passiva. Il commissario fa parte degli organi istituzionali dell'ente locale per tutta la durata della procedura di risanamento finanziario e provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario, provvede alla denuncia

dei fatti alla procura regionale presso la Corte dei conti e alla relativa segnalazione al Ministero dell'interno tramite le prefetture-uffici territoriali del Governo.

L'articolo 263 detta regole al commissario per la rilevazione della massa passiva dell'ente. Il processo prevede la predisposizione di un piano di rilevazione che comprende: i debiti fuori bilancio; i debiti derivanti dalle procedure esecutive; i debiti derivanti da transazioni compiute dal commissario. Il commissario può richiedere che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione sia stata effettivamente resa e che la stessa rientri nell'ambito dello svolgimento di pubbliche funzioni e di servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano, altresì, che non è avvenuto, neanche parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data di avvio della procedura di risanamento finanziario. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito. Il commissario decide sull'inserimento nel piano di rilevazione delle richieste effettuate dai creditori dell'ente ed è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti. Il TARF, in caso di negligenza, può sostituirlo. Il piano è approvato dalla giunta e, successivamente, dal consiglio dell'ente locale (ed è allegato l'elenco delle passività che non sono state inserite, corredato dei provvedimenti di diniego e della documentazione relativa). Successivamente il piano è sottoposto all'approvazione del TARF che, valutata la correttezza della formazione della massa passiva e la correttezza e la validità delle scelte nell'acquisizione di risorse proprie, entro sessanta giorni, lo approva, apportando le eventuali modifiche e integrazioni necessarie per procedere all'estinzione dei debiti. A questo punto il piano assume la denominazione di piano di rilevazione delle passività e, insieme al piano di risanamento per squilibrio eccessivo, è esaminato con le procedure di cui all'articolo 258 di cui si è detto.

L'articolo 264 disciplina le azioni del commissario relative alla acquisizione e gestione dei mezzi per il risanamento finanziario. Provvede all'accertamento della massa attiva (protetta da sequestri e procedure esecutive), costituita dalle anticipazioni di liquidità dello Stato, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente locale, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti dall'alienazione di beni del patrimonio disponibile. Provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente locale e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto dalla legge. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva e in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, procede alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dell'ente locale, avviando, allo stesso tempo, le procedure per l'alienazione di tali beni. Competono al commissario l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206. Può destinare al finanziamento delle passività quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato.

Il capo V individua gli strumenti per il risanamento e si compone di quattro articoli.

L'articolo 265 disciplina la sospensione delle procedure esecutive, che sono sospese dalla data di avvio e fino alla data chiusura della procedura di risanamento finanziario. In questo periodo non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente locale per i debiti che rientrano nella competenza del commissario. Le procedure esecutive pendenti per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente locale o l'opposi-

zione proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo non vincolano l'ente locale e il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e per le finalità di legge. Una innovazione importante, rispetto alla legislazione vigente, è recata invece dal comma 4, in cui si afferma che dalla data di avvio della procedura di risanamento, nel caso in cui si sia verificato il pagamento integrale di capitale e interessi da parte del commissario, i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. La disciplina di cui al presente comma si applica anche ai crediti nei confronti dell'ente locale che rientrano nella competenza del commissario, a decorrere dalla data della loro liquidità ed esigibilità. Con la disposizione si supera la statuzione attualmente vigente che prevede la sospensione solo temporanea, e precisamente fino all'approvazione del rendiconto della gestione del dissesto, di interessi e rivalutazione monetaria per debiti insoluti e anticipazioni di cassa erogate.

L'articolo 266 disciplina le responsabilità per chi ha portato alla necessità di attivare la procedura di risanamento finanziario. I responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, all'instaurazione della procedura di risanamento finanziario non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni e organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo spettante all'Italia. Non possono, altresì, ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale

o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a un minimo di cinque e fino a un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. Qualora la Corte dei conti, a seguito dell'instaurazione della procedura di risanamento finanziario, accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori dei conti ovvero ritardata o mancata comunicazione, secondo le disposizioni vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori dei conti degli enti locali e degli enti e organismi agli stessi riconducibili per un periodo di dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori dei conti per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a un minimo di cinque e fino a un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

Gli articoli 267 e 268 istituiscono i due fondi per il risanamento finanziario.

L'articolo 267 istituisce il Fondo di rotazione per il risanamento finanziario. Per gli enti locali per i quali è stata attivata la procedura di risanamento finanziario lo Stato prevede un'anticipazione a valere su un apposito fondo di rotazione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. La dotazione del Fondo è determinata, per il triennio, dalla legge di bilancio, sulla base delle valutazioni contenute nella relazione allegata al Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 248-*quater*, comma 3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in 300 euro per abitante per i comuni e in 20 euro per abi-

tante per le province e per le città metropolitane, e della disponibilità annua del Fondo devono tenere conto anche dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed *extra-tributarie* finanziario e della riduzione percentuale delle spese correnti, previsti nell'ambito della procedura di risanamento.

L'articolo 268 istituisce il Fondo per lo sviluppo degli enti locali in procedura di risanamento per squilibrio eccessivo. Tale Fondo di investimenti è finalizzato ad attivare, contestualmente alla riorganizzazione finanziaria e amministrativa, le potenzialità dei territori e delle comunità locali, per garantire uno sviluppo stabile e duraturo, in grado di prevenire le situazioni di squilibrio eccessivo. La dotazione è determinata, per il triennio, dalla legge di bilancio, sulla base delle valutazioni contenute nella relazione allegata al Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 248-*quater*, comma 3. Le disposizioni attuative sono analoghe a quelle per il Fondo di cui all'articolo 267 e la determinazione del finanziamento attribuibile a ciascun ente locale è definita nei limiti dell'importo massimo fissato in 150 euro per abitante per i comuni e in 10 euro per abitante per le province e per le città metropolitane.

Il capo VI si riferisce alle disposizioni di chiusura e comprende quattro articoli.

L'articolo 269 stabilisce la determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle dotazioni organiche. In ogni caso, agli enti locali spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti locali di maggiore dimensione della fascia demografica precedente.

L'articolo 269-*bis* disciplina le misure per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

L'articolo 269-*ter* prevede il regolamento di attuazione, adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro no-

vanta giorni dall'entrata in vigore della riforma.

Infine, all'articolo 2 della presente proposta di legge si prevede una disposizione transitoria secondo cui, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della riforma, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti stabiliscono, con deliberazione, se le richieste di attivazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, attivate ai sensi dell'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dagli enti locali, nel testo vigente prima della citata data di entrata in vigore, siano riconducibili a una procedura di risanamento per criticità finanziaria o per squilibrio eccessivo. Gli enti locali individuati sono deferiti, entro cinque giorni dalla deliberazione di cui al medesimo comma 1, al TARF. Una copia della documentazione relativa alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa al TARF. La medesima documentazione è, inoltre, inserita nel sistema informativo di cui all'articolo 249 e sarà utilizzata per l'attivazione della procedura di risanamento per criticità finanziaria. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della riforma, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente prima della citata data di entrata in vigore, per i quali non sia stato ancora approvato il rendiconto di gestione, sono deferiti al TARF ai fini dell'attivazione della procedura di risanamento per squilibrio eccessivo. Anche in questo caso una copia della documentazione relativa allo stato di dissesto finanziario è trasmessa al TARF. La medesima documentazione è, inoltre, inserita nel sistema informativo di cui all'articolo 249. Per gli enti locali con procedure attive di riequilibrio finanziario pluriennale e di dissesto su proposta del TARF, in accordo con l'ente locale interessato, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono valutare, con propria deliberazione, la fine anticipata della fase di attuazione e monitoraggio della procedura di risanamento finanziario.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifica del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« TITOLO VIII

ENTI LOCALI IN SITUAZIONE DI CRITICITÀ FINANZIARIA O DI SQUILIBRIO ECCESSIVO

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E STRUMENTI DI MONITORAGGIO

Art. 242.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente titolo reca disposizioni volte a individuare, prevenire e risolvere le situazioni di criticità finanziaria e di squilibrio eccessivo delle città metropolitane, delle province e dei comuni.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Art. 243.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) “enti locali”: le città metropolitane, le province e i comuni;

b) “equilibrio finanziario, economico e patrimoniale”: l’assenza di disavanzo di amministrazione che comporta, in fase di previsione e di rendiconto, un saldo netto da finanziare, costituito dalle entrate finali meno le spese finali, non negativo, incrementato dell’avanzo di amministrazione, ove esistente;

c) “criticità finanziaria”: la presenza di un disavanzo di amministrazione non ripianabile entro i termini e con le modalità previsti dall’articolo 188;

d) “squilibrio eccessivo”: l’impossibilità di soddisfare le obbligazioni, con il rischio di pregiudicare lo svolgimento delle funzioni fondamentali;

e) “TARF”: Tavolo nazionale per il risanamento finanziario degli enti locali;

f) “organo di revisione”: l’organo di revisione economico-finanziaria previsto dall’articolo 234.

Art. 244.

(Quadro di valutazione)

1. Il quadro di valutazione, predisposto tenendo conto delle caratteristiche dimensionali degli enti locali, è costituito da un insieme di indicatori, finalizzati a individuare squilibri di carattere finanziario, economico e patrimoniale. A tale fine, sono considerati indicatori significativi quelli che misurano:

a) squilibri finanziari, quali la rigidità della gestione corrente, l’adeguatezza dei fondi rischi a garanzia dei crediti inesigibili e dei contenziosi, l’esistenza di debiti fuori bilancio, il disordine nella gestione del patrimonio edilizio e del catasto, le carenze organizzative, la scarsa riscossione dei tributi, il ritardo nei pagamenti, la difficoltà di gestire il ciclo passivo della spesa, il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, l’elevato livello del contenzioso, il mancato rispetto dei tempi del ciclo di bilancio, la difficoltà di impostare una coerente programmazione di bilancio o l’applicazione del regime di salvaguardia;

b) squilibri economici, quali quelli derivanti dalla presenza di un elevato tasso di disoccupazione, di fenomeni di deindustrializzazione, dallo spopolamento dei territori, dal dissesto idrogeologico, dalla presenza di fenomeni di criminalità organizzata o dalla difficoltà nella gestione dell'ordine pubblico e della convivenza; al fine della misurazione degli squilibri di cui alla presente lettera, è utilizzato, tra gli altri, l'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM).

2. Gli indicatori misurano, altresì, le possibili criticità nei bilanci degli enti locali determinate dalla situazione debitoria, anche potenziale, delle società partecipate, nonché degli enti strumentali e degli organismi strumentali di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Gli indicatori sono corredati delle soglie di riferimento per l'individuazione degli enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo, nonché delle soglie utili a promuovere buone pratiche per la sana gestione degli enti locali. Ai fini di cui al primo periodo, gli indicatori sono utilizzati per la realizzazione, nell'ambito del quadro di valutazione, di un modello predittivo della criticità finanziaria volto ad adottare con tempestività le azioni necessarie per garantire la stabilità finanziaria degli enti interessati.

4. Il quadro di valutazione è elaborato dal TARF, entro centottanta giorni dalla sua istituzione ai sensi dell'articolo 250, ed è sottoposto a revisione con cadenza almeno triennale, anche al fine di tenere conto dell'evoluzione delle fonti normative che possono incidere sugli equilibri finanziari, economici e patrimoniali, nonché delle criticità evidenziate nei rapporti sulla finanza regionale e locale e degli elementi emersi nelle linee guida sui controlli adottate dalla sezione autonomie della Corte dei conti. Il TARF rende pubbliche le modifiche alla composizione del quadro di valutazione e alle relative soglie, nonché alla metodologia su cui esso è basato. Gli indicatori e le relative soglie sono adottati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione sono corredati del quadro di valutazione per il periodo di riferimento di ciascun documento contabile. Le annualità considerate dal monitoraggio di cui all'articolo 248 sono riferite al rendiconto dell'anno precedente, al bilancio triennale di previsione per l'anno in corso e al successivo biennio. In caso di ritardo nell'approvazione dei documenti di bilancio si considerano gli ultimi documenti approvati, eventualmente integrati dai dati di preconsuntivo.

6. I dati sono desunti dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, integrati, per una lettura aggiornata, con i dati del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE+), di cui all'articolo 14 della medesima legge n. 196 del 2009.

7. Fermo restando l'obbligo di utilizzo del quadro di valutazione, l'ente locale che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indicatori elaborati, ne specifica le ragioni nella relazione di accompagnamento al bilancio di previsione e al rendiconto di gestione e indica, nella medesima relazione, gli ulteriori indicatori idonei a far ragionevolmente presumere gli squilibri.

Art. 245.

(Obbligo di segnalazione degli organi di controllo dell'ente locale)

1. L'organo di revisione valuta periodicamente e, in ogni caso, in sede di predisposizione del parere sul bilancio di previsione e sul rendiconto di gestione, se sia rispettato l'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale dell'ente locale e quale sia il prevedibile andamento della gestione, segnalando immediatamente agli organi amministrativi l'esistenza di criticità che possano determinare il sopraggiungere di squilibri nella gestione, affinché siano assunti gli opportuni provvedimenti.

2. Della segnalazione di cui al comma 1, che deve essere motivata, fatta per iscritto e inviata agli organi amministrativi dell'ente locale a mezzo di posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, è informata contestualmente la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni.

3. L'ente locale è tenuto ad attivare, entro trenta giorni, le misure necessarie per il superamento delle criticità indicate dall'organo di revisione. Delle misure adottate è informata la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, entro i successivi trenta giorni, delibera l'avvenuto superamento delle criticità. In caso contrario, indica lo stato di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo in cui versa l'ente locale e lo deferisce al TARF.

4. La segnalazione agli organi di amministrazione e alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, costituisce causa di esonero dalla responsabilità di cui all'articolo 266. La segnalazione effettuata ai sensi del presente articolo non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico.

Art. 246.

(Obblighi di segnalazione da parte dei creditori qualificati)

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e i fornitori dei servizi di luce, gas e telefono hanno l'obbligo, a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, di dare avviso al legale rappresentante dell'ente locale debitore, al presidente dell'assemblea e all'organo di revisione, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono in possesso o, in mancanza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo istituzionale, che l'esposizione debitoria dell'ente ha superato l'importo rilevante di cui al comma 2 e che, se entro sessanta giorni dalla ricezione del-

l'avviso non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge, ne sarà trasmessa segnalazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

2. Ai fini del comma 1, l'esposizione debitoria è di importo rilevante quando l'ente locale debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente ovvero nel pagamento degli importi dovuti per le utenze.

3. L'avviso di cui al comma 1 deve essere inviato all'ente locale debitore dall'INPS, ovvero dai fornitori dei servizi di luce, gas e telefono, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 247.

(Obblighi di segnalazione da parte del tesoriere)

1. Il tesoriere dell'ente locale interessato è tenuto a comunicare tempestivamente all'organo di revisione e alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti gli atti di pignoramento che gli sono stati notificati nonché l'ammontare delle anticipazioni di tesoreria non restituite entro centottanta giorni dalla loro attivazione e in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario di riferimento. Entro lo stesso termine segnala, altresì, l'esistenza di fondi vincolati non ricostituiti. La segnalazione è indirizzata al legale rappresentante dell'ente locale, al presidente dell'assemblea e all'organo di revisione. La segnalazione deve essere formulata per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino l'avvenuta ricezione.

Art. 248.

(Relazione sull'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale degli enti locali)

1. La competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, una

relazione contenente una valutazione finanziaria, economica e patrimoniale del comparto degli enti locali del proprio territorio, avvalendosi, oltre alle specifiche attività istruttorie, del sistema informativo di cui all'articolo 249, comma 4. Ulteriori elementi per la redazione della relazione sono il quadro di valutazione di cui all'articolo 244, anche sulla base dell'andamento degli indicatori nell'ultimo triennio, e le segnalazioni di cui agli articoli 245, 246 e 247. La relazione elenca, in un'apposita sezione, gli enti locali che presentano criticità finanziarie o squilibri eccessivi, compresi quelli individuati ai sensi degli articoli 248-*bis* e 248-*ter*.

2. La competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di cui al comma 1, trasmette la relazione al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato, deferendo contestualmente gli enti locali in condizione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo al TARF.

3. Il deferimento di cui al comma 2 del presente articolo avviene per il tramite della banca dati di cui all'articolo 249.

Art. 248-*bis*.

(Richiesta di attivazione del TARF da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti)

1. Nell'ambito della verifica dei documenti di bilancio degli enti locali, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, se le competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano significativi squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli equilibri di bilancio deferiscono l'ente locale, con propria deliberazione, al TARF.

2. Nel dispositivo della deliberazione di cui al comma 1 è indicato se la procedura richiesta è finalizzata al superamento della criticità finanziaria o dello squilibrio eccessivo.

Art. 248-ter.

(Richiesta di attivazione del TARF da parte dell'ente locale)

1. Gli enti locali per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui rispettivi bilanci, sussistono squilibri strutturali del bilancio, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono chiedere l'attivazione, con deliberazione consiliare, della procedura per il risanamento finanziario prevista dall'articolo 251.

2. La richiesta di cui al comma 1 del presente articolo riguarda, ove ne ricorrano le condizioni, la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141, comma 3.

3. La deliberazione di ricorso alla procedura per il risanamento finanziario è trasmessa, entro cinque giorni dalla data di approvazione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e al TARF.

4. La competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti indica, con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di trasmissione della deliberazione dell'ente locale, se la procedura richiesta è finalizzata al superamento della criticità finanziaria o dello squilibrio eccessivo.

Art. 248-quater.

(Sintesi del monitoraggio)

1. La sezione delle autonomie della Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta una relazione alle Camere in cui è contenuta una sintesi qualitativa e quantitativa delle relazioni di cui all'articolo 248, comma 1. La relazione dà conto, altresì, dell'andamento delle procedure attivate negli anni precedenti e non ancora concluse. In particolare, la relazione evidenzia analogie e diversità di natura metodologica e sistematica tra i diversi territori.

2. La relazione di cui al comma 1 tiene conto dell'evoluzione degli squilibri con-

giunturali e strutturali a livello regionale e nazionale e ne valuta l'impatto sulla criticità finanziaria degli enti locali, fornendo indicazioni e suggerimenti.

3. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione, allegata al Documento di economia e finanza, contenente un quadro di sintesi della criticità finanziaria del comparto degli enti locali in cui si dà conto dell'attività svolta dal TARF, con l'indicazione delle azioni del Governo.

Art. 249.

(Banca dati sull'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale degli enti locali)

1. La BDAP di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è integrata con un'apposita sezione denominata "Banca dati sull'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale degli enti locali" (BDAP-EFEP), per la gestione e la completa digitalizzazione delle procedure di criticità finanziaria e di squilibrio eccessivo.

2. Le informazioni del quadro di valutazione trasmesse da ciascun ente locale, ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla BDAP alimentano contestualmente la BDAP-EFEP.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la struttura tecnico-informativa e il livello di abilitazione all'operatività dei soggetti coinvolti nella BDAP-EFEP. La BDAP-EFEP assicura la completa digitalizzazione del processo amministrativo di risanamento finanziario, compreso l'invio delle segnalazioni di cui agli articoli 245, comma 2, 246, comma 3, e 247, e garantisce la piena trasparenza di ciascuna fase.

4. La BDAP-EFEP è, altresì, integrata con un sistema informativo *open data*, definito nell'ambito della struttura tecnico-informativa di cui al comma 3, in grado di

fornire, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni necessarie alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti per la redazione della relazione di cui all'articolo 248.

Art. 250.

(Istituzione, composizione e attività del TARF)

1. Presso il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale è istituito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il TARF.

2. Il TARF è composto da soggetti particolarmente qualificati nelle materie economiche, finanziarie, statistiche e di contabilità pubblica, indicati dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale, dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dall'ANCI, dall'UPI e dalle città metropolitane.

3. Il TARF individua le eventuali articolazioni regionali dell'organismo necessarie per seguire i casi di criticità finanziaria nelle regioni dove si registra un'elevata concentrazione del fenomeno. Tali articolazioni sono composte da rappresentanti del Ministero dell'interno, prefetture-uffici territoriali del Governo, e del Ministero dell'economia e delle finanze – ragionerie territoriali dello Stato, dell'ANCI, dell'UPI e delle città metropolitane.

4. Il TARF svolge le attività di supporto, valutazione, approvazione e monitoraggio dei piani di cui ai capi II e III.

5. Il TARF ha il compito, altresì, di elaborare il quadro di valutazione di cui all'articolo 244 e di favorire le attività di studio nonché le analisi finalizzate a predisporre buone pratiche per evitare situazioni di difficoltà finanziaria ovvero per il loro superamento.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente disposizione, il numero dei componenti, le funzioni, le modalità di organizzazione e di funzionamento del TARF.

7. Ai componenti del TARF non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese.

8. Il TARF si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il TARF si avvale, altresì, della Commissione per la stabilità degli enti locali di cui all'articolo 155.

CAPO II

PROCEDURA DI RISANAMENTO FINANZIARIO. NORME COMUNI

Art. 251.

(Finalità della procedura di risanamento finanziario)

1. Un ente locale colpito o in procinto di essere colpito da gravi difficoltà finanziarie è sottoposto alla procedura di risanamento finanziario, al fine di ricondurre alla normalità la situazione finanziaria dell'ente stesso.

2. La procedura di cui al comma 1 si distingue, in base alla decisione della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti assunta ai sensi degli articoli 248, comma 1, 248-bis, comma 2, e 248-ter, comma 4, in una procedura per criticità finanziaria o per squilibrio eccessivo.

3. Nel corso della procedura di risanamento finanziario, all'ente locale è garantita la neutralizzazione dell'impatto delle manovre finanziarie sul proprio comparto.

4. La procedura di risanamento finanziario tiene conto dell'esigenza di assicurare mezzi sufficienti per l'adempimento delle funzioni fondamentali dell'ente locale.

5. Nel corso della procedura di risanamento finanziario si procede a una verifica completa della situazione finanziaria del-

l'ente locale, anche allo scopo di analizzare le cause che hanno condotto alla formazione di livelli eccessivi di debito e di riscontrare ogni possibile irregolarità.

6. Nel corso della procedura di risanamento finanziario sono assicurate opportune forme di coinvolgimento, nell'ambito di processi partecipativi, delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, al fine di contribuire alla creazione di un consenso in merito ai relativi contenuti.

7. La documentazione relativa alla procedura di risanamento finanziario è pubblicata in un'apposita sezione del sito *internet* istituzionale dell'ente locale, direttamente accessibile dalla *home page*.

Art. 251-bis.

(Disposizioni sull'approvazione dei bilanci)

1. L'attivazione della procedura di cui all'articolo 251 non sospende la predisposizione e l'approvazione dei documenti di bilancio, a cui si applicano i termini ordinari e che sono raccordati, con un apposito allegato, sulla base della distinzione di cui all'articolo 251, comma 2, al piano di risanamento per criticità finanziaria (PRCF) o per squilibrio eccessivo (PRSE).

2. A partire dal bilancio di previsione triennale successivo all'anno in cui è stata attivata la procedura di risanamento finanziario, è definito il percorso di realizzazione dell'equilibrio, con particolare riferimento all'attivazione di entrate proprie e alla riduzione delle spese correnti.

3. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente locale provvede riorganizzando i servizi relativi all'acquisizione delle entrate e attivando ogni altro cespite.

4. Con la presentazione del progetto di bilancio di cui al comma 2 sono adeguati alla media unica nazionale e a quella della fascia demografica di appartenenza, come definita dal decreto di cui all'articolo 269, comma 1, i contributi statali delle città metropolitane, delle province e dei comuni per i quali le risorse di parte corrente sono disponibili in misura inferiore, quale fattore del consolidamento finanziario della gestione.

5. Per la riduzione delle spese correnti, l'ente locale riorganizza con criteri di effi-

cienza i propri servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie e le previsioni di spesa. Per le spese connesse all'esercizio di funzioni fondamentali e di servizi pubblici indispensabili l'ente locale procede a un'accurata ricognizione dei fabbisogni. L'ente locale emana i provvedimenti necessari per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti nonché delle aziende speciali, nel rispetto della normativa specifica vigente in materia.

6. L'ente locale, ai fini della riduzione delle spese, ridetermina, altresì, la dotazione organica in base alle disponibilità di bilancio, tenendo conto di quanto disposto dal decreto di cui all'articolo 269, comma 2, e delle figure necessarie per l'attuazione della procedura di risanamento finanziario.

7. Gli interventi di cui ai commi 3, 5 e 6 sono individuati nell'ambito della procedura di risanamento finanziario di cui all'articolo 251.

8. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono porre a proprio carico gli oneri per la copertura di posti negli enti locali sottoposti a procedura di risanamento finanziario in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma.

Art. 252.

(Avvio e durata della procedura di risanamento finanziario)

1. La procedura di risanamento finanziario è avviata dal TARF entro dieci giorni dal deposito della deliberazione della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti di cui all'articolo 251, comma 2.

2. La durata complessiva della procedura di risanamento finanziario è di cinque anni, calcolati a partire da quello successivo all'avvio di cui al comma 1. Tale termine può essere aumentato di ulteriori due anni nel caso in cui la procedura di risanamento di cui al capo III sia interrotta a causa dell'attivazione della procedura di risanamento di cui al capo IV.

CAPO III

PROCEDURA DI RISANAMENTO PER CRITICITÀ FINANZIARIA

Art. 253.

(Articolazione della procedura di risanamento per criticità finanziaria)

1. La procedura di risanamento per criticità finanziaria di cui al presente capo è articolata in due fasi:

a) la fase di attivazione, di durata compresa tra centottanta e duecentotrenta giorni, inclusi il termine indicato all'articolo 254, comma 5;

b) la fase di attuazione e monitoraggio, fino al completamento del quinquennio successivo all'anno di attivazione della procedura.

Art. 254.

(Fase di attivazione della procedura di risanamento per criticità finanziaria)

1. La fase di attivazione della procedura per criticità finanziaria prevede:

a) la convocazione dell'ente locale, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'avvio, da parte del TARF, della procedura di risanamento finanziario;

b) la nomina, da parte del TARF, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'avvio della procedura di risanamento, di un commissario esperto di contabilità pubblica che, per tutta la durata della procedura, affianca l'assessore al bilancio dell'ente locale, al quale sono assegnate, con deliberazione della giunta, ove non gli siano già attribuite, le deleghe al bilancio, al patrimonio e alle società partecipate e che assume la denominazione di "assessore al risanamento". L'onere necessario per il compenso del commissario, che non può superare quello dell'assessore al bilancio, è posto a carico dell'ente locale;

c) l'individuazione da parte del TARF, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'avvio della procedura di risanamento finanziario, in accordo con l'ente locale

sottoposto alla medesima procedura, di un ente locale con caratteristiche omogenee al quale sono affidate funzioni di tutoraggio nel corso della stessa procedura, secondo il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello. L'ente con funzioni di tutoraggio partecipa alle fasi di cui alle lettere *d)* e *f)*;

d) la deliberazione da parte del consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni successivi a quello indicato nelle lettere *a)*, *b)* e *c)*, di un progetto di piano di risanamento per criticità finanziaria della durata di cinque anni, escluso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione;

e) l'approvazione, entro il termine di cui alla lettera *d)*, da parte del consiglio dell'ente locale, ove non sia stato ancora validamente deliberato, del bilancio triennale di previsione che comprende l'esercizio nel quale è stata richiesta l'attivazione della procedura di risanamento finanziario. Il consiglio dell'ente approva altresì, nello stesso termine, ove siano scaduti i termini di legge, il rendiconto dell'esercizio precedente;

f) l'esame del progetto del piano di risanamento per criticità finanziaria, da parte del TARF, in contraddittorio con l'ente locale, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi a quello indicato alla lettera *d)*. In caso di accordo, il piano, con l'indicazione all'ente locale delle relative raccomandazioni e prescrizioni ad esso allegate, è approvato;

g) in caso di disaccordo si attiva, entro il termine perentorio di venti giorni successivi al termine di cui alla lettera *f)*, un confronto supplementare, alla conclusione del quale il TARF, se consegue l'accordo con l'ente locale, approva il piano di risanamento per criticità finanziaria con le ulteriori integrazioni e con l'indicazione all'ente locale delle relative raccomandazioni e prescrizioni ad esso allegate. In caso di persistenza del disaccordo prevale la posizione del TARF. L'ente locale può, con propria deliberazione, entro il termine perentorio di quindici giorni, ribadire la pro-

pria posizione, che è valutata dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

2. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui alle lettere *f)* e *g)* del comma 1, la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi a quelli ivi indicati, esamina il piano di risanamento per criticità finanziaria approvato dal TARF.

3. In caso di approvazione del piano di risanamento per criticità finanziaria, con deliberazione della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti si dà avvio alla fase di attuazione e monitoraggio di cui all'articolo 255.

4. In caso di diniego, il TARF esamina e riapprova il piano di risanamento per criticità finanziaria, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi a quello di cui al comma 2, inserendo le modificazioni e le integrazioni formulate dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Con l'approvazione della nuova versione del piano, si dà avvio alla fase di attuazione e monitoraggio di cui all'articolo 255.

5. In caso di non accoglimento, in tutto o in parte, da parte del TARF delle modificazioni e integrazioni formulate ai sensi del comma 4, espresse con decisione motivata entro il termine perentorio di quindici giorni successivi a quello di cui al comma 2, il piano si intende respinto e si attiva la procedura per squilibrio eccessivo di cui al capo IV.

Art. 255.

(Fase di attuazione e monitoraggio della procedura di risanamento per criticità finanziaria)

1. La fase di attuazione e monitoraggio della procedura di risanamento per criticità finanziaria prevede:

a) valutazioni almeno trimestrali con l'ente locale per verificare l'attuazione del piano di risanamento per criticità finanziaria presso il TARF;

b) una relazione annuale del TARF, entro il 28 febbraio di ogni anno, sull'attuazione del piano di risanamento per criticità finanziaria;

c) la valutazione annuale della relazione di cui alla lettera *b)* del presente comma da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell'ambito dell'esame del rendiconto di gestione dell'ente locale ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

d) una deliberazione finale della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti sul conseguimento del risanamento finanziario.

2. La relazione di cui alla lettera *b)* del comma 1 contiene la valutazione sull'attuazione del piano di risanamento per criticità finanziaria e degli effetti delle raccomandazioni e prescrizioni indirizzate all'ente locale nell'anno precedente, nonché le eventuali correzioni e integrazioni da apportare nell'anno successivo per un aggiornamento dinamico del piano. La relazione è trasmessa al consiglio dell'ente locale e alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

3. La competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell'ambito della valutazione di cui alla lettera *c)* del comma 1, può chiedere al TARF puntuali modificazioni e integrazioni, che sono inserite, dandone evidenza specifica, nell'aggiornamento dinamico del piano di risanamento per criticità finanziaria.

4. L'accertamento, nel corso della valutazione di cui al comma 3, di un grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi del piano di risanamento per criticità finanziaria ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente locale al termine del periodo di durata del piano stesso, determina l'attivazione della procedura di risanamento per squilibrio eccessivo di cui al capo IV.

5. Avverso la decisione di cui al comma 4 del presente articolo è possibile l'impugnazione con le modalità di cui all'articolo 258, comma 6.

6. La competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, al termine

della procedura di risanamento per criticità finanziaria, con la deliberazione di cui alla lettera *d*) del comma 1, certifica l'avvenuto risanamento finanziario e la chiusura della procedura.

Art. 256.

(Piano di risanamento per criticità finanziaria)

1. Il piano di risanamento per criticità finanziaria deve tenere conto di tutte le misure necessarie per superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 148-*bis*, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi di equilibrio del bilancio accertati dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con le relative quantificazioni e previsione dell'anno di effettivo realizzo, delle misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di cinque anni, a partire da quello successivo alla data di accettazione del piano di risanamento per criticità finanziaria.

2. Ai fini della predisposizione del piano di risanamento per criticità finanziaria, l'ente locale è tenuto a effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio convenuto con i creditori.

3. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 2, l'ente locale interessato può richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità comprese nel piano di risanamento per criticità finanziaria dello stesso ente. Le rateizzazioni possono avere una durata massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-*quater*, 3 e 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

4. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

5. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 3 e 4 sono stabilite con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. L'ente locale è tenuto a rilasciare un'apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

7. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano di risanamento per criticità finanziaria l'ente locale, sulla base delle prescrizioni del TARF, si impegna ad adottare le seguenti misure:

a) istituzione, con apposite deliberazioni del consiglio dell'ente locale, di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale dei passeggeri;

b) valorizzazione delle entrate, attraverso la ricognizione del patrimonio, l'incremento dei canoni di concessione e di locazione e ulteriori utilizzi produttivi, da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di enti e istituti pubblici e privati;

c) incremento della riscossione delle proprie entrate, prevedendo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, commi 784 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

1) in presenza di deliberazione che attribuisce l'attività di recupero coattivo delle predette entrate a soggetti terzi, ivi compresa l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'affidamento a questi ultimi, almeno trenta mesi prima del decorso del termine di prescrizione del relativo diritto, dei carichi relativi ai crediti maturati ed esigibili a decorrere dalla data di approvazione del piano. Nei primi due anni di attuazione dell'accordo l'affidamento dei predetti crediti deve essere effettuato almeno venti mesi prima;

2) con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fissandone la durata massima in 24 rate mensili, anche in deroga all'articolo 1, commi 796 e 797, della citata legge n. 160 del 2019 e all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nei primi due anni di attuazione dell'accordo la durata massima della rateizzazione può essere fissata in 36 rate mensili;

d) riduzioni strutturali degli impegni di spesa di parte corrente della missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", ad esclusione dei programmi 04, 05 e 06, rispetto a quelli risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, da concordare con il TARF;

e) completa attuazione delle misure previste nel piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente pos-

sedute adottato ai sensi dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché integrale attuazione delle disposizioni in materia di gestione del personale di cui all'articolo 19 del medesimo testo unico;

f) predisposizione di un prospetto di conciliazione dei debiti e dei crediti, da allegare al piano di risanamento per criticità finanziaria, con le società partecipate cui è vietato, per la durata della procedura di risanamento finanziario, emettere fatture per interessi passivi nei confronti dell'ente locale;

g) riorganizzazione e snellimento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche nonché dei contingenti di personale assegnati ad attività strumentali e di potenziare gli uffici coinvolti nell'utilizzo dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Fondo complementare e nell'attività di accertamento e riscossione delle entrate;

h) conseguente riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni;

i) rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici comuni;

l) contenimento della spesa per il personale in servizio, ivi comprese le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale all'effettiva riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali, fermo restando il potenziamento degli uffici per la formazione del bilancio e la gestione del ciclo passivo, per l'accertamento e la riscossione dei tributi e per la gestione degli investimenti;

m) incremento della qualità, della quantità e della diffusione su tutto il territorio comunale dei servizi erogati alla cittadinanza; a tal fine l'amministrazione è tenuta a predisporre un'apposita relazione

annuale, da allegare alla relazione prevista dall'articolo 255, comma 1, lettera *b*);

n) razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione della spesa per locazioni passive;

o) incremento degli investimenti anche attraverso l'utilizzo dei fondi del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali ed europei, garantendo un incremento dei pagamenti per investimenti nel periodo di durata del Piano, rispetto alla media del triennio precedente al suo avvio, almeno pari alle risorse assegnate a valere sui richiamati fondi, incrementate del 5 per cento e, per il periodo successivo, ad assicurare pagamenti per investimenti almeno pari alla media del triennio precedente, al netto dei pagamenti a valere sul PNRR e sul Fondo complementare;

p) ulteriori interventi di riduzione del disavanzo, di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuati in accordo con il TARF.

8. L'ente locale è soggetto a controlli, da parte del TARF, sui servizi a domanda individuale, sul servizio di acquedotto e sul servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati.

9. L'ente locale è tenuto a effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti e una verifica della consistenza e dell'integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione.

10. L'ente locale è tenuto a una ricognizione dei fabbisogni connessi allo svolgimento delle funzioni fondamentali e dei servizi essenziali.

11. L'ente locale può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di inve-

stimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, nonché all'assunzione di mutui necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di risanamento per criticità finanziaria.

12. Il piano di risanamento per criticità finanziaria è composto da tre parti:

- a) analisi dei fattori e delle cause della criticità finanziaria;
- b) misure di risanamento;
- c) prospetti riepilogativi.

13. I prospetti riepilogativi di cui alla lettera c) del comma 12 sono definiti dal TARF in modo uniforme per tutti gli enti locali.

CAPO IV

PROCEDURA DI RISANAMENTO PER SQUILIBRIO ECCESSIVO

Art. 257.

(Articolazione della procedura di risanamento per squilibrio eccessivo)

1. La procedura di risanamento per squilibrio eccessivo di cui al presente capo è articolata in due fasi:

- a) la fase di attivazione, di durata compresa tra duecentosettanta e trecentosessanta giorni, oltre ai termini indicati all'articolo 258, comma 6;
- b) la fase di attuazione e monitoraggio, fino al completamento del quinquennio successivo all'anno di attivazione della procedura.

Art. 258.

(Fase di attivazione della procedura di risanamento per squilibrio eccessivo)

1. La fase di attivazione della procedura di risanamento per squilibrio eccessivo prevede:

- a) la convocazione dell'ente locale, entro il termine perentorio di trenta giorni

dall'avvio, da parte del TARF, della procedura di risanamento finanziario;

b) la nomina, da parte del TARF, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'avvio della procedura di risanamento finanziario, di un commissario esperto di contabilità pubblica al quale, per tutta la durata della procedura, sono attribuite le funzioni indicate nell'articolo 262. L'onere necessario per il compenso del commissario è posto a carico dell'ente locale;

c) l'individuazione da parte del TARF, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'avvio della procedura di risanamento finanziario, in accordo con l'ente locale sottoposto alla medesima procedura, di un ente locale con caratteristiche omogenee, per svolgere funzioni di tutoraggio nel corso della stessa procedura, secondo il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello. L'ente con funzioni di tutoraggio partecipa alle fasi di cui alle lettere *e)* e *h)*;

d) la nomina da parte del TARF, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'avvio della procedura di risanamento finanziario, di un adeguato gruppo di supporto per fornire aiuto all'ente locale nell'attuazione del piano di risanamento per squilibrio eccessivo di cui alla lettera *e)*, composto da personale specializzato, anche dell'ente di cui alla lettera *c)*, i cui oneri sono posti a carico dell'ente locale. Il gruppo di supporto affianca l'assessore al bilancio dell'ente locale al quale sono assegnate, con deliberazione della giunta, ove non gli siano già attribuite, le deleghe al bilancio, al patrimonio e alle società partecipate e che assume la denominazione di "assessore al risanamento";

e) la deliberazione da parte del consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di centottanta giorni successivi ai termini indicati dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, di un progetto di piano di risanamento per squilibrio eccessivo della durata di cinque anni, oltre a quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione;

f) l'approvazione, entro il termine di cui alla lettera *e)*, da parte del consiglio

dell'ente locale, ove non sia stato ancora validamente deliberato, del bilancio triennale di previsione che comprende l'esercizio nel quale è stata richiesta l'attivazione della procedura di risanamento finanziario. Il consiglio dell'ente approva altresì, nello stesso termine, ove siano scaduti i termini di legge, il rendiconto dell'esercizio precedente;

g) la predisposizione, entro il termine di cui alla lettera *e)*, da parte del commissario di cui alla lettera *b)*, del piano di rilevazione delle passività;

h) l'esame del progetto di piano di risanamento per squilibrio eccessivo e del piano di rilevazione delle passività da parte del TARF, in contraddittorio con l'ente locale, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi a quello indicato alla lettera *e)*; in caso di accordo, i citati piani, con l'indicazione all'ente locale delle relative raccomandazioni e prescrizioni a essi allegati, si intendono approvati; il piano delle passività è integrato con l'indicazione delle risorse necessarie per i pagamenti da effettuare, comprese quelle reperite ai sensi dell'articolo 259, comma 7, e da un cronoprogramma per definirne la scansione temporale;

i) in caso di disaccordo si attiva, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi al termine di cui alla lettera *h)*, un confronto supplementare, alla conclusione del quale il TARF, se consegue l'accordo con l'ente locale, approva il piano di risanamento per squilibrio eccessivo e il piano di rilevazione delle passività, con le ulteriori integrazioni e con l'indicazione all'ente locale delle relative raccomandazioni e prescrizioni. In caso di persistenza del disaccordo prevale la posizione del TARF.

2. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui alle lettere *h)* ed *i)* del comma 1, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi a quelli ivi indicati, la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti esamina il piano di risanamento per squilibrio eccessivo e il piano di rilevazione delle passività approvati dal TARF.

3. In caso di approvazione del piano di risanamento per squilibrio eccessivo e del piano di rilevazione delle passività, con deliberazione della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti si dà avvio alla fase di attuazione e monitoraggio di cui all'articolo 259.

4. In caso di diniego, il TARF esamina e riapprova, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi a quello di cui al comma 2, il piano di risanamento per squilibrio eccessivo e il piano di rilevazione delle passività, inserendo le modificazioni e integrazioni formulate dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Con l'approvazione della nuova versione dei citati piani, si dà avvio alla fase di attuazione e monitoraggio di cui all'articolo 259.

5. In caso di non accoglimento, in tutto o in parte, da parte del TARF, delle modificazioni e integrazioni formulate ai sensi del comma 4, la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi a quello di cui al citato comma 4, decide, con propria deliberazione, l'approvazione o il rigetto del piano di risanamento per squilibrio eccessivo e del piano di rilevazione delle passività. In caso di approvazione dei piani, si dà avvio alla fase di attuazione e monitoraggio di cui all'articolo 259. In caso di rigetto dei piani, il TARF si conforma alle modificazioni e integrazioni indicate dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

6. La deliberazione di diniego del piano di risanamento per squilibrio eccessivo e del piano di rilevazione delle passività può essere impugnata entro trenta giorni, nelle forme del giudizio a istanza di parte, davanti alle sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in materia di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, fino alla relativa decisione, che deve essere as-

sunta entro i successivi novanta giorni, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente locale sono sospese.

Art. 259.

(Fase di attuazione e monitoraggio della procedura di risanamento per squilibrio eccessivo)

1. La fase di attuazione e monitoraggio della procedura di risanamento per squilibrio eccessivo prevede:

a) valutazioni almeno trimestrali con l'ente locale per verificare l'attuazione del piano di risanamento per squilibrio eccessivo presso il TARF;

b) una relazione annuale del TARF, entro il 28 febbraio di ogni anno, sull'attuazione del piano di risanamento per squilibrio eccessivo;

c) la valutazione annuale della relazione di cui alla lettera b) del presente comma della competente sezione di controllo della Corte dei conti, nell'ambito dell'esame del rendiconto di gestione dell'ente locale ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

d) una deliberazione finale della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti sul conseguimento del risanamento finanziario;

e) il pagamento da parte del commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera b), sulla base del cronoprogramma di cui al medesimo articolo 258, comma 1, lettera h), delle somme indicate nel piano di rilevazione delle passività approvato;

f) il rendiconto del pagamento delle passività da parte del commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera b), entro trenta giorni dal completamento dei pagamenti effettuati sulla base del cronoprogramma di cui alla lettera e) del presente comma. Il rendiconto del pagamento delle passività è sottoposto, entro cinque giorni, all'approvazione della giunta e, entro i successivi trenta giorni, all'approvazione del consiglio dell'ente locale. Il rendiconto della

gestione è allegato al rendiconto dell'ente locale.

2. La relazione di cui alla lettera *b)* del comma 1 contiene la valutazione sull'attuazione del piano di risanamento per squilibrio eccessivo e degli effetti delle raccomandazioni e prescrizioni indirizzate all'ente locale nell'anno precedente, nonché le eventuali correzioni e integrazioni da apportare nell'anno successivo per un aggiornamento dinamico del piano. La relazione è trasmessa al consiglio dell'ente locale e alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

3. La competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell'ambito della valutazione di cui alla lettera *c)* del comma 1, può richiedere al TARF puntuali modificazioni e integrazioni, che sono inserite, dandone evidenza specifica, nell'aggiornamento dinamico del piano di risanamento per squilibrio eccessivo.

4. L'accertamento, nel corso della valutazione di cui al comma 3, di un grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi del piano di risanamento per squilibrio eccessivo, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente locale al termine del periodo di durata del piano stesso, determina le azioni conseguenti di cui all'articolo 261.

5. Avverso la decisione di cui al comma 4 del presente articolo è possibile l'impugnazione con le modalità di cui all'articolo 258, comma 6.

6. La competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, al termine della procedura di risanamento per squilibrio eccessivo, con la deliberazione di cui alla lettera *d)* del comma 1, certifica l'avvenuto risanamento finanziario e la chiusura della procedura.

7. Nel caso in cui l'insufficienza delle risorse, non diversamente rimediabile, sia tale da compromettere il risanamento finanziario dell'ente locale, il TARF può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale delle passività da liquidare, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 260.

(Piano di risanamento per squilibrio eccessivo)

1. Per la definizione del piano di risanamento per squilibrio eccessivo si applicano le disposizioni dell'articolo 256. All'articolazione del piano di risanamento prevista dal comma 12 dell'articolo 256 è aggiunta una ulteriore sezione in cui sono riportate le determinazioni del commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera *b*), assunte ai sensi degli articoli 262, 263 e 264. I prospetti riepilogativi di cui all'articolo 256, comma 12, lettera *c*), forniscono opportuna dimostrazione dell'integrazione nel piano di risanamento, sotto il profilo quantitativo e temporale, dell'assorbimento delle passività pregresse.

2. Il piano di risanamento per squilibrio eccessivo indica, in un'apposita sezione, le azioni di investimento predisposte per l'attuazione dell'articolo 268, comma 2, comprese le forme di coinvolgimento della comunità locale e il connesso monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, sulla base dei criteri indicati dal decreto di cui al citato articolo 268, comma 3.

Art. 261.

(Azioni conseguenti)

1. Il TARF, al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 251-*bis*, comma 10, e 259, comma 4, e valutata l'impossibilità di completare la procedura di risanamento finanziario, predispone una relazione per i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, in cui sono riportate le ragioni del mancato risanamento.

2. I consigli degli enti locali oggetto di mancato risanamento finanziario ai sensi del comma 1 sono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione di cui al citato comma 1. Dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione alle Camere. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Con il decreto di scioglimento di cui al comma 2 è nominata una commissione straordinaria per il risanamento finanziario, composta da tre membri esperti in contabilità pubblica.

4. La commissione di cui al comma 3 si avvale, per l'attuazione del risanamento finanziario dell'ente locale, del supporto del TARF, che nomina un adeguato gruppo composto da personale specializzato per fornire supporto all'ente locale nell'attuazione del risanamento.

5. La commissione di cui al comma 3, ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e di valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale, si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'ANCI, dell'UPI, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.

6. Il decreto di scioglimento di cui al comma 2 conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi, prorogabile fino a un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di realizzare un completo risanamento finanziario dell'ente locale. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del comma 2 si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182.

7. La commissione di cui al comma 3, a conclusione dei suoi lavori, trasmette ai nuovi organi dell'ente locale un documento di sintesi delle azioni di risanamento finanziario attuate, nonché le indicazioni e le raccomandazioni utili per favorire la stabilità finanziaria.

8. I Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, di concerto tra loro, assumono tempestivamente le eventuali ulteriori iniziative legislative, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

9. L'impossibilità di completare l'azione di risanamento comporta la segnalazione

dei fatti all'autorità giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato. Il ricostituirsi di un disavanzo di amministrazione non ripianato con i mezzi di cui all'articolo 193 o l'insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianati con le modalità di cui all'articolo 194 comportano la segnalazione dei fatti all'autorità giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato e l'invio degli atti alla Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilità sui fatti di gestione che hanno determinato nuovi squilibri.

Art. 262.

(Attribuzioni del commissario)

1. Il commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera *b*), provvede, per il periodo precedente alla data di avvio della procedura di risanamento finanziario:

a) alla rilevazione della massa passiva, secondo le modalità stabilite all'articolo 263;

b) all'acquisizione e alla gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento finanziario anche mediante alienazione dei beni patrimoniali, secondo le modalità stabilite dall'articolo 264;

c) alla liquidazione e al pagamento della massa passiva, secondo le modalità stabilite dall'articolo 259, comma 1, lettere *e*) e *f*).

2. Il commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera *b*), fa parte degli organi istituzionali dell'ente locale per tutta la durata della procedura di risanamento finanziario.

3. Il commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera *b*), provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.

4. Il commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera *b*), in ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario, provvede alla denuncia dei fatti alla procura regionale presso la Corte dei conti e alla relativa segnalazione al Ministero dell'interno tramite le prefetture-uffici territoriali del Governo.

Art. 263.

(Rilevazione della massa passiva)

1. Il commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera *b*), provvede all'accertamento della massa passiva mediante la predisposizione, entro il termine perentorio di cui al citato articolo 258, comma 1, lettera *g*), di un piano di rilevazione.

2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione di cui al comma 1 del presente articolo, il commissario, entro dieci giorni dalla sua nomina ai sensi dell'articolo 258, comma 1, lettera *b*), dà avviso, mediante affissione all'albo pretorio e anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale. Con l'avviso il commissario invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro il termine perentorio di sessanta giorni, la domanda in carta libera, corredata di idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente locale, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.

3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono compresi:

a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro la data di avvio della procedura di risanamento finanziario;

b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 265;

c) i debiti derivanti da transazioni compiute dal commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera *b*), ai sensi del comma 6 del presente articolo.

4. Il commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera *b*), ove lo ritenga necessario, richiede che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione sia stata effettivamente resa e che la stessa rientri nell'ambito dello svolgimento di pubbliche funzioni e di servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano, altresì, che non è avvenuto, neanche parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data di avvio

della procedura di risanamento finanziario. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito.

5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 del presente articolo decide il commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera *b*), con provvedimento da notificare agli istanti alla data di approvazione del piano di rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri atti e dall'eventuale attestazione di cui al comma 4 del presente articolo.

6. Il commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera *b*), è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3 del presente articolo, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione della massa passiva.

7. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, di negligenza o di ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza, il TARF può sostituire, sentito il rappresentante dell'ente locale, il commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera *b*).

8. Il piano di rilevazione della massa passiva è approvato, su proposta del commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera *b*), dalla giunta e, successivamente, dal consiglio dell'ente locale, entro cinque giorni dall'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo. Al piano di rilevazione è allegato l'elenco delle passività che non sono state inserite, corredato dei provvedimenti di diniego e della documentazione relativa.

9. Il piano di rilevazione della massa passiva, dopo l'approvazione dell'ente locale ai sensi del comma 8, è sottoposto all'approvazione del TARF che, valutata la correttezza della formazione della massa passiva e la correttezza e la validità delle scelte nell'acquisizione di risorse proprie, lo approva entro sessanta giorni, appor-

tando le eventuali modifiche e integrazioni necessarie per procedere all'estinzione dei debiti.

10. Il piano di rilevazione della massa passiva, integrato ai sensi del comma 9, assume la denominazione di piano di rilevazione delle passività e, insieme al piano di risanamento per squilibrio eccessivo, è esaminato con le procedure di cui all'articolo 258.

11. In allegato al piano di rilevazione delle passività di cui al comma 10 sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione.

12. Il consiglio dell'ente locale individua con propria deliberazione, da adottare entro trenta giorni dall'approvazione del piano di rilevazione delle passività di cui al comma 10, i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi e ai relativi creditori.

13. Se il consiglio dell'ente locale non provvede nel termine di cui al comma 12 del presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 136.

Art. 264.

(Acquisizione e gestione dei mezzi per il risanamento finanziario)

1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 262, il commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera *b*), provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dalle anticipazioni di liquidità dello Stato, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente locale, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti dall'alienazione di beni del patrimonio disponibile.

2. Il commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera *b*), provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente locale e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto dalla legge.

3. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva e in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono spe-

cifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, il commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera *b*), procede alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dell'ente locale, avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali beni. Ai fini dell'alienazione dei beni immobili possono essere affidati incarichi a società di intermediazione immobiliare, anche appositamente costituite. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, intendendosi attribuite al citato commissario le facoltà ivi disciplinate.

4. Competono al commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera *b*), l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206.

5. Per il finanziamento delle passività l'ente locale può destinare quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato.

6. Nei confronti della massa attiva determinata ai sensi del presente articolo non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme.

CAPO V

STRUMENTI PER IL RISANAMENTO

Art. 265.

(Sospensione delle procedure esecutive)

1. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente locale sono sospese dalla data di avvio e fino alla data chiusura della procedura di risanamento finanziario.

2. Durante il periodo di cui al comma 1, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente locale per i debiti che rientrano nella competenza del commissario di cui all'articolo

258, comma 1, lettera *b*). Le procedure esecutive pendenti alle date di cui al comma 1, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente locale o l'opposizione proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo le date di cui al comma 1 non vincolano l'ente locale e il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e per le finalità di legge.

4. Dalla data di avvio della procedura di risanamento, nel caso in cui si sia verificato il pagamento integrale di capitale e interessi da parte del commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera *b*), i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. La disciplina di cui al presente comma si applica anche ai crediti nei confronti dell'ente locale che rientrano nella competenza del commissario di cui al medesimo articolo 258, comma 1, lettera *b*), a decorrere dalla data della loro liquidità ed esigibilità.

Art. 266.

(Responsabilità)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, all'instaurazione della procedura di risanamento finanziario non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni e organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di giunta regionale, nonché di

membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo spettante all'Italia. Non possono, altresì, ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a un minimo di cinque e fino a un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito dell'instaurazione della procedura di risanamento finanziario, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori dei conti ovvero ritardata o mancata comunicazione, secondo le disposizioni vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori dei conti degli enti locali e degli enti e organismi agli stessi riconducibili per un periodo di dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori dei conti per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a un minimo di cinque e fino a un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

Art. 267.

(Fondo di rotazione per il risanamento finanziario)

1. Per gli enti locali per i quali è stata attivata la procedura di risanamento finanziario lo Stato prevede un'anticipazione a valere su un apposito fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per il risanamento finanziario", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. La dotazione del Fondo di rotazione per il risanamento finanziario è determinata, per il triennio, dalla legge di bilancio, sulla base delle valutazioni contenute nella relazione di cui all'articolo 248-*quater*, comma 3.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di dieci anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui è erogata l'anticipazione di cui al citato comma 1.

3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in 300 euro per abitante per i comuni e in 20 euro per abitante per le province e per le città metropolitane, e della disponibilità annua del Fondo di cui al comma 1 devono tenere conto anche:

a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed *extra*-tributarie previsto nell'ambito della procedura di risanamento finanziario;

b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito della procedura di risanamento finanziario.

4. In considerazione dell'esigenza di sostenere e promuovere l'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono

destinate esclusivamente al pagamento dei debiti previsti nell'ambito della procedura di risanamento finanziario.

5. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 4.

Art. 268.

(Fondo per lo sviluppo degli enti locali in procedura di risanamento per squilibrio eccessivo)

1. Per gli enti locali per i quali è stata attivata la procedura di risanamento per squilibrio eccessivo, di cui al capo IV, lo Stato prevede un finanziamento a valere su un apposito fondo di investimenti, denominato "Fondo per lo sviluppo degli enti locali in procedura di risanamento per squilibrio eccessivo", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. La finalità del Fondo di cui al comma 1 è quella di attivare, contestualmente alla riorganizzazione finanziaria e amministrativa, le potenzialità dei territori e delle comunità locali, per garantire uno sviluppo stabile e duraturo, in grado di prevenire le situazioni di squilibrio eccessivo.

3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata, per il triennio, dalla legge di bilancio, sulla base delle valutazioni contenute nella relazione di cui all'articolo 248-*quater*, comma 3.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo del finanziamento di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la sua concessione.

5. Nella definizione dei criteri di cui al comma 4, la determinazione del finanziamento attribuibile a ciascun ente locale è definita nei limiti dell'importo massimo fissato in 150 euro per abitante per i comuni e in 10 euro per abitante per le province e per le città metropolitane.

6. In considerazione dell'esigenza di sostenere e promuovere l'economia in attua-

zione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate esclusivamente agli investimenti previsti nel piano di risanamento per squilibrio eccessivo.

7. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.

CAPO VI

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 269.

(Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle dotazioni organiche)

1. Con proprio decreto, da emanare ogni tre anni, il Ministro dell'interno individua le medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni e uniche per le province, delle risorse di parte corrente di cui all'articolo 251-*bis*, comma 4.

2. Con proprio decreto, da emanare ogni tre anni, il Ministro dell'interno individua la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per i comuni e le province e i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti locali in procedura di risanamento per squilibrio eccessivo ai fini di cui all'articolo 251-*bis*, comma 6. In ogni caso, agli enti locali spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti locali di maggiore dimensione della fascia demografica precedente.

Art. 269-*bis*.

(Misure per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso)

1. Per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare l'attivazione di una procedura di risanamento per squilibrio eccessivo, la commissione straordi-

naria per la gestione dell'ente, entro sei mesi dal suo insediamento, può richiedere un'anticipazione di cassa da destinare alle finalità di cui al comma 2.

2. L'anticipazione di cui al comma 1, nel limite massimo di 200 euro per abitante, è destinata esclusivamente al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari, nonché allo svolgimento dei servizi locali indispensabili. Le somme a tale fine concesse non sono oggetto di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata.

3. L'anticipazione di cui al presente articolo è concessa con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di euro annui a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione per il risanamento finanziario di cui all'articolo 267.

4. Il decreto di cui al comma 3 stabilisce, altresì, le modalità per la restituzione dell'anticipazione in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui essa è stata erogata.

Art. 269-ter.

(Regolamento di attuazione)

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta il regolamento di attuazione del presente titolo ».

Art. 2.

(Disposizioni transitorie)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti stabiliscono, con deliberazione, se le richieste di attivazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, attivate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente prima della citata data di entrata in vigore, siano riconducibili a una procedura di risanamento per criticità finanziaria o per squilibrio eccessivo di cui al titolo VIII, capi III e IV, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 sono deferiti, entro cinque giorni dalla deliberazione di cui al medesimo comma 1, al Tavolo nazionale per il risanamento finanziario degli enti locali (TARF), previsto dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

3. Una copia della documentazione relativa alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 1 è trasmessa al TARF. La medesima documentazione è, inoltre, inserita nel sistema informativo di cui all'articolo 249 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

4. Ai fini dell'attivazione della procedura di risanamento per criticità finanziaria si utilizza la documentazione di cui al comma 3.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente prima della citata data di entrata in vigore, per i quali non sia stato ancora approvato il rendiconto di gestione, sono deferiti al TARF ai fini dell'attivazione della procedura di risanamento per squilibrio eccessivo.

6. Una copia della documentazione relativa allo stato di dissesto finanziario di cui al comma 5 è trasmessa al TARF. La medesima documentazione è, inoltre, inserita nel sistema informativo di cui all'articolo 249 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

7. Per gli enti locali di cui ai commi 1 e 5, su proposta del TARF, in accordo con l'ente locale interessato, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono valutare, con propria deliberazione, la fine anticipata della fase di attuazione e monitoraggio della procedura di risanamento finanziario.



19PDL0069080